



Il Ministro dello Sviluppo Economico

di concerto con

*Il Ministro delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

e con

*Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare*

Vista la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;

Visto il decreto interministeriale 26 giugno 2009, recante "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici", emanato in attuazione degli articoli 5, comma 1, 6, comma 9, e 16, comma 4, del citato decreto legislativo 192/2005;

Visto l'articolo 13, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";

Considerato che in relazione al predetto decreto 26 giugno 2009 ed in particolare alla possibilità ivi prevista per i proprietari di determinati immobili di poter optare per un'autodichiarazione sulla classe energetica più bassa, la Commissione europea, nell'ambito della procedura di infrazione 2006/2378, ha espresso il parere motivato in data 29 settembre 2011 ritenendo che non sia stata data completa attuazione alla citata direttiva 2002/91/CE

Considerata l'opportunità di specificare in modo più completo il ruolo degli enti tecnici addetti alla qualificazione dei software commerciali volti al calcolo della prestazione energetica e di apportare alcune rettifiche agli allegati del decreto 26 giugno 2009;

Considerata la rilevanza della politica dell'efficienza energetica e l'esigenza di dare piena attuazione alla citata direttiva 2002/91/CE

Acquisito il parere del Consiglio nazionale consumatori ed utenti (CNCU), reso nella seduta del 17 maggio 2012;

Acquisita l'intesa espressa dalla Conferenza unificata nella seduta del XXX;

DECRETA

Art. 1

(Finalità e ambito di intervento)

1. Ai sensi dell' articolo 6, comma 9, e dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e per le finalità di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo, il presente decreto modifica il decreto ministeriale 26 giugno 2009 per una applicazione omogenea, coordinata e immediatamente operativa della certificazione energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale,.

Art. 2

(Modifiche all'Allegato A del decreto ministeriale 26 giugno 2009)

1. Il paragrafo 2 dell'allegato A del decreto ministeriale 26 giugno 2009 è sostituito dal seguente:

“ 2. Campo di applicazione

Ai sensi del decreto legislativo 192/2005, la certificazione energetica si applica agli edifici delle categorie di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, indipendentemente dalla presenza di impianti tecnici esplicitamente o evidentemente dedicati a uno dei servizi energetici di cui è previsto il calcolo delle prestazioni.

Tra le categorie predette restano esclusi dalla applicazione delle presenti Linee guida, a meno delle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell'isolamento termico: box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi e altri edifici a questi equiparabili.

Sono altresì esclusi dall'obbligo di certificazione energetica al momento dei passaggi di proprietà:

- a) i ruderi, previa esplicita dichiarazione di tale stato dell'edificio nell'atto notarile di trasferimento di proprietà;
- b) immobili venduti nello stato di “scheletro strutturale”, cioè privi di tutte le pareti verticali esterne, o “al rustico”, cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici, previa esplicita dichiarazione di tale stato dell'edificio nell'atto notarile di trasferimento di proprietà. Resta fermo l'obbligo di presentazione, prima dell'inizio dei lavori di completamento, di una nuova relazione tecnica di progetto attestante il rispetto delle norme per l'efficienza energetica degli edifici in vigore alla data di presentazione della richiesta del permesso di costruire, o denuncia di inizio attività, comunque denominato, che, ai sensi dell'articolo 28,

comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti contestualmente alla denuncia dell'inizio dei lavori di completamento.

Specifiche indicazioni per il calcolo della prestazione energetica di edifici non dotati di impianto di climatizzazione invernale e/o di produzione di acqua calda sanitaria sono riportate nell'allegato 1.

Nel caso di edifici esistenti nei quali coesistono porzioni di immobile adibite ad usi diversi (residenziale ed altri usi), qualora non fosse tecnicamente possibile trattare separatamente le diverse zone termiche, l'edificio è valutato e classificato in base alla destinazione d'uso prevalente in termini di volume riscaldato.”

2. Il paragrafo 5 dell'allegato A del decreto ministeriale 26 giugno 2009 è sostituito dal seguente:

“5. Metodi di calcolo di riferimento nazionale

A partire dall'entrata in vigore del presente provvedimento, i metodi di cui ai paragrafi 5.1 e 5.2, in relazione ai diversi criteri del precedente paragrafo, costituiscono i metodi di riferimento nazionali per la determinazione della prestazione energetica dell'edificio.

I metodi di cui al paragrafo 5.1 e 5.2, punto 1, utilizzano pienamente le metodologie di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo. Gli altri metodi riportati al paragrafo 5.2, rispondono ai requisiti di semplificazione e minimizzazione degli oneri a carico dei richiedenti, conformemente alle disposizioni del comma 9, dell'articolo 6, del decreto legislativo.

Gli strumenti di calcolo applicativi dei metodi di riferimento nazionali (software commerciali) devono garantire che i valori degli indici di prestazione energetica, calcolati attraverso il loro utilizzo, abbiano uno scostamento massimo di più o meno il 5% rispetto ai corrispondenti parametri determinati con l'applicazione dei pertinenti sistemi di riferimento nazionali. La predetta garanzia è fornita attraverso una verifica e dichiarazione resa da:

- a) CTI per gli strumenti che hanno come riferimento i metodi di cui al paragrafo 5.1 e 5.2, punto 1;
- b) CNR, ENEA per gli strumenti che hanno come riferimento i metodi di cui al paragrafo 5.2, punti 2 e 3.

Il CTI per la lettera a) e il CNR e l'ENEA per la lettera b), rendono disponibili i sistemi di riferimento nazionali su cui svolgono le predette verifiche. Detti sistemi possono essere costituiti da raccolte di casi studio o da fogli di calcolo o da altri strumenti che i predetti istituti ritengono idonei a garantire la qualità dei software commerciali.

Nelle more del rilascio della dichiarazione di cui sopra, la medesima è sostituita da autodichiarazione del produttore dello strumento di calcolo, in cui compare il riferimento della richiesta di verifica e dichiarazione avanzata dal predetto soggetto ad uno degli organismi pubblici nazionali citati.

3. Il paragrafo 9 dell'allegato A del decreto ministeriale 26 giugno 2009 concernente la l'autodichiarazione del proprietario, è abrogato.

Art. 3

(Rettifiche agli Allegati 2 e 3 del decreto ministeriale 26 giugno 2009)

1. All'allegato 2, “Schema di procedura semplificata per la determinazione dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell'edificio”, di cui al paragrafo 5.2

dell'allegato A del decreto ministeriale 26 giugno 2009, al penultimo capoverso, la parola "regolazione" è sostituita con "distribuzione".

2. All'allegato 3, "Tabella riepilogativa sull'utilizzo delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche in relazione agli edifici interessati e ai servizi energetici da valutare ai fini della certificazione energetica", di cui al paragrafo 5.2 dell'allegato A, del decreto ministeriale 26 giugno 2009, nella nota contrassegnata con il simbolo (*), in calce alla tabella sono eliminate le parole da "per le quali il calcolo" a "paragrafo 5.2, punto 3" del primo capoverso.

Art. 4

(Copertura finanziaria)

1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Schema di decreto di modifica del DM 26 giugno 2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”, attuativo dell’articolo 6, comma 9 e dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente “Attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia”.

1. Premessa

L’emanazione del presente decreto è strettamente collegata alla procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia per incompleta e non conforme attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sul rendimento energetico in edilizia. Con il presente schema di decreto si dà risposta ad uno dei tre obblighi indicati come disattesi nel **Parere motivato complementare del 29 settembre 2011**, nello specifico a quello contrassegnato con la lettera b) nel seguente estratto del predetto Parere motivato:

“La Commissione europea ... *omissis* ... emette il seguente parere motivato complementare in forza dell’articolo 258, primo comma, del trattato sul funzionamento dell’unione europea:

- a) concedendo una deroga nella legislazione nazionale all’obbligo di rendere disponibile un attestato di certificazione energetica nel caso di locazione di edifici non ancora provvisti di attestato di certificazione energetica al momento della stipula del contratto, pertanto non attuando correttamente l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2002/91/CE;
- b) introducendo nel decreto ministeriale del 26 giugno 2009 (“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”) la possibilità per i proprietari di determinati immobili di optare per un’autodichiarazione sulla classe energetica più bassa, in violazione dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia;
- c) non notificando alla Commissione alcuna misura di attuazione relativa all’articolo 9 della direttiva 2002/91/CE;

la Repubblica italiana non ha ottemperato agli obblighi a essa incombenti in forza dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2 degli articolo 9 e 10 e all’articolo 15, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.

In conformità dell’articolo 258, primo comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Commissione invita la Repubblica italiana a prendere le disposizioni necessarie per conformarsi al presente parere motivato complementare entro due mesi dal ricevimento del medesimo.”

Per quanto riguarda il rilievo alla lettera a), l’intervento di adeguamento dovrà realizzarsi con un provvedimento di livello pari al decreto legislativo. Al riguardo, si rappresenta tuttavia che la direttiva 2010/31/CE, di rifusione della direttiva 2002/91/CE, contiene una deroga analoga alla norma nazionale censurata dalla Commissione, precisamente all’articolo 28, paragrafo 1, quarto capoverso.

In merito all’adempimento di cui alla lettera c), si provvede con lo schema di regolamento, previsto dall’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, per la discipline delle ispezioni sugli impianti di climatizzazione estiva. Con l’occasione sono state eseguite alcune semplificazioni e si è provveduto alla correzione di alcune imprecisioni.

L'autodichiarazione, che poteva essere utilizzata dai proprietari di abitazioni di cattiva qualità energetica al momento dei trasferimenti immobiliari, se abrogata, come richiesto dalla Commissione europea e proposto dal presente schema, potrà essere sostituita una delle procedure semplificate già definite al DM 26 giugno 2009, paragrafo 5.2, punti 2 (software gratuito Docet predisposto da Enea e CNR) e 3 (schema allegato al dM), che prevedono una diagnosi energetica semplificata svolta da un tecnico, come disposto dalla direttiva europea e richiamato nel Parere motivato dalla Commissione.

Si evidenzia come la nuova direttiva, che dovremo recepire entro giugno 2012, rafforzi lo strumento della certificazione energetica degli edifici e renda più incisive le sue norme applicative.

2. Sintesi della trasposizione nazionale della Direttiva 2002/91/CE

La direttiva 2002/91/CE è stata recepita con il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (modificato con d.lgs. 311/2006, e con la legge 133/08 – limitatamente all'obbligo di allegazione) Si tratta di un provvedimento quadro, con previsione di decreti attuativi, ma immediatamente vigente per:

- riscaldamento edifici (metodologie, requisiti edifici nuovi ed esistenti, controllo impianti);
- certificazione energetica.

A oggi sono stati emanati i seguenti decreti attuativi:

- decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 (metodologie di calcolo, requisiti edifici nuovi ed esistenti riscaldamento e raffrescamento, controllo impianti riscaldamento);
- decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, emanazione delle "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici";
- decreto legislativo 31 maggio 2008, n. 115 (trasposizione direttiva 2006/32/06) che disciplina in via transitoria i requisiti dei soggetti certificatori.

Inoltre risulta pressoché concluso (manca il secondo passaggio in Consiglio dei Ministri) l'iter di approvazione dello schema di regolamento relativo ai requisiti degli esperti chiamati a svolgere la certificazione energetica degli edifici e le ispezioni degli impianti termici (art. 4, comma 1, lettera c) del d. lgs.192/05).

Ulteriori informazioni e caratteristiche della trasposizione italiana:

- la direttiva 2002/91/CE è entrata in vigore nell'ordinamento italiano a partire dall'8 ottobre 2005;
- la certificazione energetica dei nuovi edifici (licenza di costruire richiesta dopo l'8/10 /2005) è obbligatoria dall'8 ottobre 2006;
- nel caso di edifici esistenti la certificazione deve essere predisposta nei casi di compravendita con le seguenti scadenze:
 - dal 1 luglio 2007 per gli edifici di superficie utile > 1000 m² venduti integralmente;
 - dal 1 luglio 2008 per gli edifici di superficie utile < 1000 m² (escluse le singole unità immobiliari);
 - dal 1 luglio 2009 in tutti i passaggi di proprietà;

- la certificazione energetica degli edifici è obbligatoria nel caso di richiesta di incentivi o agevolazioni pubblici per la riqualificazione di edifici esistenti (deduzioni fiscali del 55%, "premio" conto energia impianti fotovoltaici, ..);
- fin dalla data di entrata in vigore della direttiva, sono obbligatori requisiti minimi in tutti i casi di ristrutturazione, senza limiti di dimensione né di importo dei lavori, quindi ben oltre la direttiva 2002/91/CE, e anche la sua revisione (2010/31/CE);
- con l'articolo 35, comma 2 bis del decreto-legge 112/08, convertito con modificazioni dalla legge 133/08, sono state abrogate, **come intervento di semplificazione utile allo sviluppo economico del Paese**, le disposizioni del decreto legislativo 192/05 che prevedevano l'allegazione dell'attestato di certificazione energetica all'atto di compravendita e di locazione immobiliare e le relative sanzioni in caso di inadempienza. Nei casi di locazione la procedura era prevista solo nel caso che l'edificio o appartamento fossero già dotati di attestato di certificazione energetica, ossia nei casi di nuova costruzione, o a valle di una compravendita, o dopo aver beneficiato di incentivi (oggetto del Parere motivato della Commissione del 24 novembre 2010)
- con l'articolo 13 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è stato ripristinato il regime di informazione preesistente all'entrata in vigore dell'articolo 35, comma 2bis del decreto-legge 112/08, convertito con modificazioni dalla legge 133/08.

4. Contenuti dello schema di decreto

Si illustrano nel seguito i contenuti del decreto che prevede quattro articoli.

All'articolo 1 sono riportate le finalità e l'ambito dell'intervento.

L'articolo 2 riporta le modifiche all'allegato A, concernente le Linee guida nazionali per la certificazione energetica. In questo ambito è stata eliminata la possibilità per il proprietario di autocertificare l'appartamento, se di cattiva qualità energetica, al momento della loro compravendita. Conseguentemente è stata maggiormente dettagliata la casistica degli edifici esentati dalla certificazione energetica, escludendo dagli obblighi solo quegli edifici per cui risulta tecnicamente non possibile o non significativo procedere alla certificazione energetica.

Inoltre sono stati meglio specificati i ruoli degli enti tecnici, CTI, ENEA e CNR, per la qualificazione dei software commerciali per il calcolo della prestazione energetica nel caso utilizzino i metodi più rigorosi (completi) o quelli semplificati ed è stata dettagliata la forma dei sistemi di calcolo di riferimento nazionale che i medesimi enti devono rendere disponibile; tra questi, raccolte di casi studio e fogli di calcolo.

All'articolo 3 sono state corrette alcune imprecisioni con adeguamenti al nuovo testo.

L'articolo 4, in merito alla copertura finanziaria del provvedimento, afferma che alla sua attuazione si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Impatto economico e amministrativo

E' stata rispettata la cosiddetta "clausola di invarianza finanziaria", anche con riguardo all'impatto del provvedimento sulle funzioni delle regioni, delle province e dei comuni.

L'azione della pubblica amministrazione sarà svolta senza incremento di risorse umane, finanziarie e strumentali rispetto a quelle già disponibili, come peraltro dimostrano le esperienze già avviate in ambito territoriale.

Occorre ricordare che le politiche per l'efficienza energetica non hanno solo uno straordinario valore culturale e morale, ma anche economico, considerato che il miglioramento della prestazione energetica degli edifici ha come effetto positivo anche la diminuzione delle emissioni del settore civile e quindi la riduzione dei costi economici cui è esposta l'Italia rispetto agli impegni assunti con la Commissione europea. Pertanto, oltre ad essere un allineamento doveroso alla disciplina comunitaria in materia, è decisivo per la stessa efficacia delle politiche a favore dell'efficienza energetica introdurre nell'ordinamento dei corretti stimoli verso una maggiore consapevolezza da parte dei cittadini e trasparenza nelle transazioni commerciali.

Per quanto riguarda l'impatto sui cittadini, dall'esperienza applicativa di questi anni della normativa sulla certificazione energetica degli edifici, si stima il costo medio di una certificazione energetica per un appartamento medio in 150-200 euro che, con l'utilizzo delle procedure semplificate predette, si riduce a circa 100 euro.

Considerato che l'obbligatorietà della certificazione si applica solo in caso di trasferimento immobiliare, e non in caso di locazione (come da nuova direttiva, da recepire entro metà 2012), l'incidenza della spesa per la certificazione non appare significativa, in relazione ai costi di compravendita immobiliare.



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO LA CONCORRENZA IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione XII – Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione
Struttura: DG-MCCVNT
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0139256 - 18/06/2012 - USCITA

ALLA DIREZIONE GENERALE PER L'ENERGIA
NUCLEARE, LE ENERGIE RINNOVABILI E
L'EFFICIENZA ENERGETICA
VIA MOLISE, 2
00187 ROMA

OGGETTO: Parere CNCU sullo schema di modifica del DM 26-6-2009 recante "linee guida per la certificazione energetica degli edifici".

Si fa riferimento alla nota 5859 del 21-3-2012, con cui codesta Direzione Generale ha trasmesso, ai fini del parere del CNCU, lo schema di modifica del DM 26-6-2009, recante "linee guida per la certificazione energetica degli edifici", collegato alla procedura di infrazione aperta dalla Commissione Europea nei confronti dell'Italia (parere motivato complementare del 29-9-2011) per incompleta o non conforme attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, sul rendimento energetico in edilizia.

Ciò premesso si comunica che, nella riunione del Consiglio del 17 maggio u.s. è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole allo schema di modifica del DM 26-6-2009 in relazione alla necessità ed all'urgenza di adottare il provvedimento ministeriale in esame e di risolvere la procedura di infrazione in corso in sede comunitaria, unitamente alla raccomandazione del massimo sforzo possibile di miglioramento della tutela dei consumatori in materia, attraverso la semplificazione e riduzione dell'onerosità degli adempimenti e le opportune misure di garanzia di veridicità e qualità delle certificazioni energetiche.

Tuttavia, poiché in merito sono pervenute da parte delle associazioni rappresentate in consiglio numerose osservazioni, in parte riferibili all'insieme della relativa problematica e, quindi, anche ad altri provvedimenti collegati e diversi da quello in esame, il Consiglio ha ritenuto comunque utile trasmettere, unitamente al suddetto parere, come ulteriore contributo alla riflessione sull'argomento, tutte le osservazioni pervenute che, seppur estese ad aspetti ulteriori e in qualche caso non perfettamente convergenti, costituiscono comunque un contributo utile ad una più adeguata e completa valutazione della questione da parte dell'amministrazione.

Si allega pertanto una breve nota di sintesi delle predette osservazioni pervenute da parte di singole associazioni o gruppi di associazioni dei consumatori rappresentate nel CNCU, nonché, per una migliore comprensione delle stesse, il loro testo integrale.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE GENERALE

Gianfrancesco Vecchio



SCHEMA DI SINTESI DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE DALLE ASSOCIAZIONI.

Le associazioni Unione Nazionale Consumatori e Lega Consumatori ritengono che lo schema di modifica del DM 26-6-2009 sul rendimento energetico in edilizia sia incompleto e non affronti la questione della qualità degli Attestati di Certificazione Energetica redatti dai professionisti.

Pur giudicando condivisibili le proposte contenute nello schema (eliminazione della possibilità per il proprietario di autocertificare l'appartamento, specificazione dei ruoli degli enti tecnici, CTI, ENEA e CNR, per la qualificazione dei software commerciali per il calcolo della prestazione energetica, ecc.), ritengono che il DM proposto non predisponga gli strumenti per controllare la qualità degli Attestati di Certificazione Energetica redatti dai professionisti. Infatti, ritengono che, accanto a numerosi professionisti che redigono con coscienza e professionalità gli Attestati di Certificazione Energetica, operino sul mercato operatori che, senza effettuare né alcun sopralluogo presso l'unità immobiliare, né i relativi calcoli energetici, per poche decine di euro redigono gli Attestati, spesso soltanto per telefono o, al massimo, solo consultando la pianta dell'abitazione.

A parere delle predette associazioni questa situazione deriva dal fatto che molte regioni permettono ai professionisti di svolgere l'attività di certificazione degli edifici, richiedendo soltanto la mera iscrizione all'albo dei rispettivi Ordini professionali, senza alcuna preparazione professionale specifica, mentre sarebbe necessario:

- prevedere l'obbligo di frequentare con profitto uno specifico Corso di Formazione, sulla base di un programma didattico predisposto dal Ministero, da parte dei professionisti che richiedono l'iscrizione ad un apposito Albo Regionale dei Certificatori;
- raccogliere in una banca dati regionale tutti gli Attestati di Certificazione Energetica redatti dai professionisti;
- effettuare controlli di merito sulla correttezza e congruità energetica degli Attestati, prevedendo opportune sanzioni per i professionisti scorretti, fino alla esclusione dall'Albo.

L'associazione Altroconsumo ha approvato l'aspetto relativo alla semplificazione della certificazione energetica per i vecchi edifici, ma ha espresso serie perplessità sull'obbligo di controllo degli impianti di raffrescamento; tale posizione è stata condivisa da MDC.

L'associazione Federconsumatori ha formulato un unico rilievo, ovvero che, per quanto attiene il caso di locazione dell'immobile, la direttiva 2010/31/UE non concede deroghe, ma da semplicemente la possibilità agli Stati membri di ritardare l'avvio dell'obbligo di certificazione energetica, nel caso di singole unità immobiliari, fino al 31/12/2015.

L'associazione Adiconsum ha proposto di costituire un database centralizzato gestito da un ente pubblico (ENEA o Catasto) al fine di memorizzare i risultati di risparmio energetico, memorizzare i dati per il monitoraggio, consentire l'analisi statistica delle informazioni, facilitare il controllo di qualità per individuare facilmente dati insoliti. Ha inoltre suggerito di limitare il possibile "business" delle certificazioni energetiche attraverso la formazione continua con il superamento di un esame nazionale, nonché di uniformare la normativa (lasciata attualmente in capo alle regioni, vista la modifica del titolo V della Costituzione) su chi possa effettuare le certificazioni.

L'associazione Assoconsum ha richiesto che:



- l'iter delle certificazioni sia quanto mai snello;
- sia prevista una modalità di autocertificazione, anche provvisoria, per velocizzare le procedure di rilascio dei permessi utili all'utente;
- il contributo di tecnici esterni sia in qualche maniera sottoposto a un regime tariffario abbattuto o calmierato, così da non determinare aggravio di costi alle famiglie;
- sia prevista una modalità certificativa con tariffazione abbattuta o gratuita per i redditi molto bassi e per certe categorie economiche (come ad esempio le aziende agricole ed i piccoli artigiani).